



COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE 3

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Grammichele intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, di durata temporanea:

a) su suolo pubblico;

b) su suolo privato di uso pubblico;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare e/o vendere al pubblico alimenti e bevande, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, ristoranti, pizzerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie e definizioni

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

a) tipologia 1: tavoli, sedie, divani, poltroncine e bancone (funzionale alla somministrazione e/o vendita)

b) tipologia 2: tavoli, sedie, divani, poltroncine e bancone su pedana;

c) tipologia 3: tavoli, sedie, divani, poltroncine e bancone delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti aventi la stessa finalità;

d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

2. I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del superiore articolo, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici (ove consentito), con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità

strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

3. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, polycarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno.

4. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente, vetro antinfotunistico o altro materiale ritenuto idoneo dalla Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato al di fuori delle zone omogenee A di P.R.G., di utilizzare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di mt. 2.70. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pedana in legno o con altri materiali previsti dalle norme, del tipo " pavimento galleggiante ", dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti e dovrà permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione e/o riscaldamento del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla normativa vigente e l'impatto visivo degli elementi, di cui deve essere fornita scheda tecnica ed illustrativa, sarà valutato e discusso in sede di conferenza dei servizi.

5. I corpi illuminanti da utilizzare devono essere a risparmio energetico. E' ammesso l'utilizzo di elementi riscaldanti nelle immediate vicinanze delle sedute e dei tavoli, solo con stufe a " fungo oppure e/o stelo ".

6. Tutti gli arredi impiegati all'interno del centro storico dovranno essere conformi alle norme del P.P.C.S.

Art. 3

Ubicazione

1. Nelle zone A di P.R.G. coincidente con il Piano Particolaraggiato del Centro Storico e con le zone "A Puntuale ", in prossimità di edifici è consentita l'installazione di dehors esclusivamente corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2, comma 1.

In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, gli arredamenti e/o le attrezzature devono essere con strutture in legno oppure in ferro battuto nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Tecniche di attuazione e dal Disciplinare Generale di Attuazione del Piano Particolaraggiato del Centro Storico che a giudizio della Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5, non arrechi pregiudizio al decoro urbano.

2. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche, private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le altre zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni di cui al comma precedente.

3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

- 1.** L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare e/o vendere al pubblico alimenti e bevande.
- 2.** L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità o inesistente e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dalla conferenza di servizi di cui al successivo art. 5, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, **non può eccedere i mq. 45,00**.
Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. **45,00** dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati relativamente alle tipologie 1-2-3, per una superficie massima di mq. 80;
- 3.** Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,00.
- 4.** Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
- 5.** Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto non deve superare la metà della stessa e comunque deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltretutto dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 6.** Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- 7.** L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.
- 8.** L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
- 9.** L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).
- 10.** In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1- 2- 3- 4, di cui al precedente art. 2, e tende a braccio.
- 11.** Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

Art. 5

Procedimento unico per l'installazione di dehors

- 1.** Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 2.** L'istruttoria è curata secondo le seguenti modalità:
 - tramite la richiesta di parere per ogni ufficio e/o enti interessati
oppure
 - tramite la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, allargata agli Enti esterni interessati,
- 3.** Il Responsabile unico del procedimento adotta la decisione finale conformemente agli esiti dei singoli pareri o all'esito della conferenza dei servizi, prevedendo impegni ed obblighi del soggetto autorizzato, le specifiche caratteristiche della struttura, periodo di validità dell'autorizzazione, nonché eventuali diversificazioni alle limitazioni di cui ai commi 10 e 11 del precedente art. 4 ed al comma 2 del successivo art. 7, in presenza di condizioni che ne rendano opportuna la modifica al fine di salvaguardare la qualità di vita urbana o che giustifichino la possibilità di deroga.

4. Gli uffici e gli enti interessati, di cui ai precedenti commi, sono costituiti dai Settori dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti in materia di servizi a rete ed edilizia privata (Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato) rispetto codice della strada, sicurezza, ecc...(Settore Polizia Municipale o suo delegato) tributi (Settore Economico Finanziario o suo delegato), commercio (Settore Sviluppo Economico o suo delegato), nonché da altri Enti e associazioni di categoria eventualmente interessati, i quali partecipano secondo le prerogative riconosciute dall'art. 14 e seguenti della legge 241/90. Ai sensi del citato art. 14 della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza o espresso in via definitiva il proprio parere. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico, deve riguardare anche gli aspetti igienico-sanitari di cui alla legge 283/62, art. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve contenere, tra l'altro:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale (Piante, prospetti, sezioni e dettagli in scala adeguata) ;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell' eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta:

- dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi;
- deposito di polizza fidejussoria oppure versamento deposito cauzionale dell'intero importo, ove dovuto.
- deposito cauzionale;
- polizza sulla Responsabilità Civile senza franchigia, per danni a cose, a persone, etc...,sia per quanto riguarda l'entità per danno a cose, sia per il danno biologico e di invalidità temporanea;
- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.
- elaborati sul rispetto della L n 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione e/o vendita alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.
- calcolo delle somme da pagare (Tosap) ed indicazione delle modalità di versamento (rateale o saldo), sottoscritta dalla ditta.

6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è stabilita in 30 giorni, salvo acquisizione pareri previsti da altri enti competenti al procedimento.

7. Nel caso di presenza di impianto elettrico e/o riscaldamento, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e prima dell'attivazione al pubblico dei dehors, occorre produrre al comune relativa certificazione di conformità degli impianti.

Art. 6

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è annuale o temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dall'art. 1 e seguenti del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione

consiliare del 27 Maggio 1994 n. 243 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico, con la sola esclusione dei dehors corrispondenti alla tipologia 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il soggetto richiedente deve stipulare idonea polizza fidejussoria, per un importo fissato in euro 100 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente.

In alternativa alla suddetta polizza fidejussoria, i titolari dei DEHORS di cui al c. 2 possono depositare al Comune la somma totale del valore oggetto della polizza.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dal S.U.A.P. con propria autorizzazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dal Comando dei Vigili Urbani, nonché, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fidejussoria.

3. Per garantire l'ente di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento, per i dehors di cui alla tipologia 1, 2, 3, 4 e 5 esclusi dalla polizza fidejussoria di cui al comma 2, il soggetto richiedente deve versare al comune una cifra pari ad euro 300,00 come cauzione. Tale somma verrà riscossa nel caso in cui il titolare della concessione del dehors non provveda alla rimozione prevista dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento. La cauzione verrà restituita dal S.U.A.P. con proprio provvedimento alla scadenza naturale della concessione, salvo rinnovo.

4. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

5. Il titolare del DEHORS di qualsiasi tipologia si impegna a stipulare una ulteriore polizza sulla Responsabilità Civile senza franchigia per danni a cose, persone, etc., sia per quanto riguarda l'entità per danno a cose sia per il danno biologico e di invalidità temporanea.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. I tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors delle tipologie 5, 6 e l'accesso ai dehors della tipologia 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere chiusi o ritirati in luogo privato. Altresì, dovrà essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 7 e le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

4. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 9

Rimozione temporanea dehors

- 1.** Nel caso di manifestazioni e/o eventi religiosi, sportivi, culturali, etc..., che prevedono una numerosa affluenza di cittadini, di concerto con l'Amministrazione Comunale, il Comando della Polizia Municipale può richiedere alla ditta titolare dell'occupazione di suolo pubblico su cui insiste il dehors, la rimozione temporanea, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni e/o eventi in piena sicurezza.
- 2.** Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la Polizia Municipale dovrà notificare, tre giorni prima dell'evento, il provvedimento temporaneo di rimozione del dehors, che dovrà contenere la decorrenza e la durata.
- 3.** Il titolare della concessione massimo entro sei ore prima dell'evento, dovrà provvedere alla rimozione del dehors.
- 4.** Nei casi previsti al comma 1, in via eccezionale l'Ufficio competente, per non penalizzare l'attività della ditta titolare del dehors rimosso, può consentire per la stessa superficie e per la stessa durata, la contestuale ricollocazione in spazi pubblici immediatamente vicini all'attività, che garantiscono la sicurezza e la fruibilità delle persone durante la manifestazione e/o l'evento.

Art. 10

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

- 1.** Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi, al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehors.
- 2.** Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 3.** Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 11

Manutenzione dei dehors

- 1.** I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
- 2.** In caso contrario l'Amministrazione Comunale, tramite gli Uffici competenti, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
- 3.** L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

Art. 12

Durata delle autorizzazioni

- 1.** Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di dehors, ha una validità massima di un anno.
- 2.** Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui all'articolo 5, è da intendersi sostituita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari ed allegando documentazione fotografica del manufatto. In questo caso il Responsabile del procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, può prescindere dalla convocazione della Conferenza di Servizi.
- 3.** Alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi ed alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, azionando la polizza fidejussoria o trattenendo la cauzione.

Art. 13

Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 5, quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti, nonchè in violazione del Regolamento comunale sulle emissioni sonore (1) o della normativa vigente in materia;
- d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico ed altri tributi inerenti la concessione del DEHORS;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 14

Sanzioni e controlli

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 28, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione commissariale 27 Maggio 1994, n. 243.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sarà compito della Polizia Municipale di effettuare controlli periodici in merito alla regolarità delle concessioni rilasciate.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni, salvo che l'intervento non risulti conforme al presente regolamento.

2. Le richieste di concessione ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art. 16

Deroghe

1. E' possibile, in casi eccezionali, con provvedimento motivato da parte della Giunta Municipale e previo parere vincolante dei settori competenti, concedere deroghe a quanto previsto dal presente regolamento relativamente a:

- elementi di cui all' art. 2 comma 1 lettera a ,b e c;
- collocazione del dehors in spazi immediatamente vicini all'attività, purchè dette aree siano interdette alla circolazione veicolare siano e mantengono la distanza dagli edifici privati in conformità alla normativa vigente.

Art. 17

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.

(1) – modifica con delibera di C.C. n. 10 del 01/0/2017